

**OMUNE DI BARI SARDO
PROVINCIA OGLIASTRA**

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 10 del Reg. Data 30/05/2013	OGGETTO: Approvazione aliquote IMU 2013. Conferma aliquote anno 2012.
---	--

L'anno duemilatredici addì trenta del Mese di Maggio, alle ore 18,20 presso l'aula consiliare del Comune di Bari Sardo.

Alla 1^a convocazione di oggi, in seduta ordinaria, partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI COMUNALI	Presenti	Assenti
FANNI PAOLO SEBASTIANO	x	
MELIS BRUNO	x	
VARGIU GIAMPAOLA	x	
BOI MAURO	x	
AGUS ANTONIO	x	
LOBINA PIERANGELO	x	
MULAS IVAN	x	
BOI MARIA CLELIA	x	
LOI EGIDIO	x	
DETTORI VALERIO		x
MAMELI IVAN	x	
CASU PIETRO PAOLO	x	
PINNA ANTON		x

PRESENTI N. 11

ASSENTI N. 2

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Assume la presidenza il Sig. Fanni Paolo Sebastiano nella sua qualità di Sindaco.
- Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267), il Segretario Comunale Dr.ssa Anna Maria Congiu.

La seduta è pubblica.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- In attuazione delle disposizioni di cui alla Legge 5 maggio 2009 n°42, concernente “ Delega al Governo in materia di Federalismo Fiscale”, il Decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23 all’art. 7, ha introdotto l’imposta Municipale Propria (IMU), in sostituzione all’ Imposta Comunale sugli Immobili (ICI), prevedendo l’entrata in vigore dal 1° gennaio 2014 e disciplinandone l’ordinamento agli artt. 8 e 9;
- Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni della legge 22 dicembre 2011, n. 214, (c.d. “Decreto Monti”) l’applicazione dell’IMU è stata anticipata , in via sperimentale, al 2012;
- Le norme applicative dell’imposta per l’anno 2013 hanno subito radicali trasformazioni; infatti la Legge di stabilità per l’anno 2013 (art. 1, comma 380, Legge 24 dicembre 2012 n° 228) dispone, tra l’altro, che:
 - È soppressa la riserva allo Stato di cui all’art.13, comma 11, D. L. 201/2011, pari al 50% del gettito IMU calcolato applicando l’aliquota base del 7,6 per mille su tutti gli immobili ad esclusione :
 1. di quelli adibiti ad abitazioni principali e relative pertinenze;
 2. dei fabbricati rurali ad uso strumentale per l’esercizio dell’attività agricola
 3. degli immobili posseduti dal Comune nel proprio territorio
 4. delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazioni principali dei soci assegnatari
 5. degli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP.
 - È riservato allo Stato il gettito IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota base del 7.6‰, con facoltà dei Comuni di incrementare la predetta aliquota sino al 10.6‰.
 - È istituito il Fondo di solidarietà comunale, alimentato con una quota dell’IMU di spettanza dei Comuni , tale quota è definita con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’interno, previo accordo da sancire presso la Conferenza Stato- Città ed autonomie locali, da emanare entro il 30 aprile 2013 per l’anno 2013 ed entro il 31 dicembre per l’anno 2014. In caso di mancato accordo ,il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è comunque emanato entro i quindici giorni successivi. Il D.P.C.M. ne delinea anche i criteri di riparto tra i Comuni;

CONSIDERATO che restano inalterate le ulteriori norme applicative dell’IMU che, in sintesi, prevedono:

- Per gli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze l’applicazione di un’aliquota ridotta pari al 4‰, con possibilità di modifica da parte del Comune in aumento o in diminuzione fino a un massimo di due punti percentuali
- Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3 bis del D.L. 557/93 e successive modificazioni e integrazioni, l’applicazione dell’aliquota ridotta pari al 2‰, con possibilità per il Comune di ridurre la suddetta aliquota fino all’ 1‰;
- Per tutti gli altri immobili, ivi compresi i terreni agricoli e le aree fabbricabili, l’applicazione di un’aliquota di base, pari al 7,6‰, che può essere modificata dal Comune in aumento o in diminuzione, fino a 3 punti percentuali
- Per gli immobili non produttivi di reddito fondiario, per gli immobili posseduti dai soggetti passivi dell’IRES e per gli immobili locati l’aliquota base, pari al 7.6‰, può essere ridotta fino al 4‰
- Per gli immobili merce, cioè gli immobili costruiti e destinati all’impresa costruttrice alla vendita, l’aliquota può essere ridotta fino al 3,8‰, l’aliquota ridotta è applicabile fintanto

che permane la destinazione alla vendita del fabbricato e a condizione che il fabbricato non sia locato e tale riduzione comunque non può applicarsi per un periodo superiore a 3 anni dall'ultimazione dei lavori;

- all'unità immobiliare destinata ad abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, compete una detrazione d'imposta pari ad € 200,00, fino a concorrenza dell'imposta dovuta sui citati immobili, da ripartire in proporzione alla quota di destinazione ad abitazione principale dell'unità immobiliare da parte dei diversi contitolari. Predetta detrazione è maggiorata dell'importo di € 50,00 per ogni figlio residente anagraficamente e dimorante nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale di età non superiore a 26 anni, fino ad un importo massimo di € 400,00. I comuni possono altresì incrementare la detrazione prevista per l'abitazione principale fino a concorrenza dell'imposta dovuta, purché ciò sia compatibile con il mantenimento degli equilibri di bilancio e a condizione che non sia stabilita un'aliquota per le unità immobiliari tenute a disposizione superiore a quella ordinaria. I comuni possono altresì considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;
- per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e per gli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP la possibilità di ridurre l'aliquota dal 7.6‰ fino al 4‰.

CONSIDERATO che il D.L. 54/2013 del 21 maggio 2013 all'art. 1, comma 1, stabilisce che nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, per l'anno 2013 il versamento della prima rata dell'imposta municipale propria è stata sospesa per le seguenti categorie di immobili:

- a) abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9;
- b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli IACP;
- c) terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all'art. 13, commi 4, 5, 8, del decreto legge 6 dicembre 2011, n° 201, convertito, con modificazioni, della legge 22 dicembre 2011, n.214, e successive modificazioni.

RILEVATO che il Comune di Bari Sardo ha adottato una serie di strumenti che regolano l'applicazione dei tributi di propria competenza, e più precisamente:

- il Regolamento Generale delle Entrate Tributarie Comunali, approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n°43 del 26/04/2007;
- il Regolamento per l'applicazione dell'IMU approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n°16 del 21/09/2012;

DATO ATTO che l'art 13, comma 13 del D.L. 201/2011 e s.m.i. conferma la potestà regolamentare prevista dall'art. 53 del D.Lgs. 446/97

CONSIDERATO che:

- l'art. 1, comma 169, della Legge 296 del 27 dicembre 2006 (legge finanziaria per l'anno 2007) ha stabilito che:
 1. il termine per deliberare le tariffe, le aliquote d'imposta per i tributi locali e per i servizi locali, compresa l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, è fissato alla data di scadenza per l'approvazione del Bilancio di previsione,

2. dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine sopra indicato, hanno effetto dall'1° gennaio dell'anno di riferimento;

- l'art 1, comma 444 della Legge n° 228/2012 consente ai Comuni, per la salvaguardia degli equilibri di bilancio, la possibilità di modificare le tariffe ed aliquote dei tributi di propria competenza entro il 30 settembre dell'anno di riferimento.

VISTO l'art. 1 comma 381 della Legge 24 dicembre 2012, n° 228 (legge di stabilità) con il quale il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 da parte degli enti locali è stato differito al 30 giugno 2013.

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno 2013, l'efficacia delle deliberazioni delle aliquote e delle detrazioni IMU decorre dalla data di pubblicazione sul sito informatico del Ministero dell'economia e delle Finanze. Gli effetti retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione a condizione che la pubblicazione avvenga entro il 30 aprile dell'anno di riferimento. A tal fine, l'invio deve avvenire entro il 23 aprile. In caso di mancata pubblicazione delle stesse entro il 30 aprile si intendono prorogate quelle dell'anno precedente.

RITENUTO per l'anno di imposta 2013, di confermare le aliquote e detrazioni deliberate per l'anno 2012 con deliberazione di Consiglio Comunale n°17 del 21/09/2012 precisamente:

- l'aliquota di base del tributo, applicabile alle aree fabbricabili e a tutti gli immobili soggetti all'imposta diversi dall'abitazione principale e relative pertinenze e dai fabbricati rurali ad uso strumentale, rimane pari allo 0,76% ;
- l'aliquota per l'abitazione principale e relative pertinenze come prevista dal D.L 201/2011 allo 0,4%, e compete una detrazione d'imposta pari ad € 200,00, fino a concorrenza dell'imposta dovuta sui citati immobili, da ripartire in proporzione alla quota di destinazione ad abitazione principale dell'unità immobiliare da parte dei diversi contitolari. Predetta detrazione è maggiorata dell'importo di € 50,00 per ogni figlio residente anagraficamente e dimorante nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale di età non superiore a 26 anni, fino ad un importo massimo di € 400,00.
 - Il comune considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata,
- il Comune prevede l'esenzione per i fabbricati rurali strumentali ubicati nei comune in quanto classificato Comune parzialmente montano (come dall'elenco dei comuni italiani predisposto dall'ISTAT allegato alla circolare del Ministero delle Finanze del 14/06/1993);

VISTO il T.U.EE.LL. approvato con D. Lgs. 18/08/2000, n°267 e s.m.i.;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento Comunale per l'applicazione dell'IMU;

UDITI gli interventi del Sindaco, del Consigliere Comunale Casu Pietro Paolo e le precisazioni di natura tecnica del Responsabile del Servizio Finanziario Dr.ssa Congiu Silvia;

VISTI e ACQUISITI i pareri di cui all'art. 49 del D. Lgs. 267/2000, uniti alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

CON VOTI: favorevoli n. 9, astenuti n. 2 (Casu e Mameli), su n. 11 consiglieri comunali presenti e n. 9 votanti,

DELIBERA

- Di non modificare le aliquote dell'imposta municipale propria per l'anno 2013, e di confermare le aliquote e le detrazioni applicate nell'anno 2012, come da dettaglio seguente:

1. l'aliquota di base del tributo, applicabile alle aree fabbricabili e a tutti gli immobili soggetti all'imposta diversi dall'abitazione principale e relative pertinenze e dai fabbricati rurali ad uso strumentale, rimane pari allo 0,76% ;
2. l'aliquota per l'abitazione principale e relative pertinenze come prevista dal D.L 201/2011 allo 0,4%, e compete una detrazione d'imposta pari ad € 200,00, fino a concorrenza dell'imposta dovuta sui citati immobili, da ripartire in proporzione alla quota di destinazione ad abitazione principale dell'unità immobiliare da parte dei diversi contitolari. Predetta detrazione è maggiorata dell'importo di € 50,00 per ogni figlio residente anagraficamente e dimorante nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale di età non superiore a 26 anni, fino ad un importo massimo di € 400,00.
 - Di dare atto che è assimilata ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata come da art. 3 comma 9 del Regolamento Comunale IMU approvato con delibera del Consiglio Comunale n° 16 del 21/09/2012
 - Di dare atto, altresì, che i fabbricati rurali strumentali ubicati nel territorio comunale siano esenti dall'imposta in quanto Bari Sardo è classificato tra i "paesi parzialmente montano" (nell'elenco dei comuni italiani predisposto dall'ISTAT allegato alla circolare del Ministero delle Finanze del 14/06/1993);
 - Di dare atto che a norma dell'art. 13, comma 12 bis, del D.L. 201/2011, come modificato dall'art. 4 del D.L. 16/2012, l'Ente potrà provvedere alla modifica delle aliquote deliberate e della detrazione prevista per l'abitazione principale per l'anno 2013 entro il termine del 30/09/2013, in deroga alle disposizioni dell'art. 172, comma 1, lettera e), del D.Lgs 267/2000 e dell'art. 1, comma 169, della L. 296/2006;
 - Di dare atto che ai sensi del D.L. 54/2013 del 21 maggio 2013 all'art. 1, comma 1, per l'anno 2013 il versamento della prima rata dell'imposta municipale propria è per le seguenti categorie di immobili è stata sospesa:
 - a) abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9;
 - b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari , nonché alloggi regolarmente assegnati dagli IACP;
 - c) terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all' art.13, commi 4, 5, 8, del decreto legge 6 dicembre 2011, n° 201, convertito, con modificazioni, della legge 22 dicembre 2011, n.214 , e successive modificazioni.
 - Di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze.

il presente verbale viene così sottoscritto:

IL SINDACO
Fanni Paolo Sebastiano

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Anna Maria Congiu

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267, all'Albo Pretorio di questo Comune e ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009 n. 69, sul sito web istituzionale di questo Ente, per quindici giorni consecutivi, a partire dalla data odierna, 6.6.2013

Bari Sardo, lì 6.6.2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr.ssa Natalina Balloi)

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, non soggetta a controllo necessario o non sottoposta a controllo eventuale, è divenuta esecutiva:

- in data _____ essendo trascorsi dieci giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione;
- in data _____ essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva.

IL SEGRETARIO COMUNALE

la presente deliberazione è inviata ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 del Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267.

Bari Sardo, lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

E' copia conforme all'originale

Bari Sardo, lì

IL FUNZIONARIO INCARICATO
